



Roma, 15 maggio 2014

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Andrea Morsillo **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 maggio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Fallimento Società SS Manfredonia Calcio Srl) - (nota n. 5583/17 pf13-14 AM/ma del 3.4.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale rimette gli atti alla Procura federale per il rinnovo della notifica del deferimento.

**(298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Fallimento Società FC Canavese Srl) - (nota n. 5419/153pf13-14/AM/ma del 28.3.2014).**

Con atto in data 28/3/13 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione disciplinare:

il Signor Francesco Ferraris, Presidente del Consiglio di amministrazione della FC Canavese Srl dal 29 giugno 2007 al 7.11.2011 e Liquidatore dal 7.11.2011 fino alla data del fallimento, dichiarato in data 29/7/2013, nonché proprietario del 50% delle quote della Società dal 2009 fino alla predetta data, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver causato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società, con conseguente mancata iscrizione al Campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2011/12, svincolo dei calciatori tesserati ed il successivo fallimento della stessa.

Alla riunione del 15/5/14 la Procura federale ha chiesto irrogarsi al deferito la sanzione dell'inibizione di anni 4 (quattro) e dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

La Commissione disciplinare, letti gli atti di causa, rileva preliminarmente che l'incolpato risulta aver coperto la qualità di legale rappresentante della fallita dal giugno 2007 sino alla data del fallimento; pertanto, nel periodo in questione, ben poteva assumere obbligazioni in nome e per conto della Società, amministrarla e rappresentarla.

Si tratta ora di vedere se i comportamenti e le omissioni poste in essere dal deferito nell'ambito dei suoi poteri-doveri di amministrazione societaria configurino atti illeciti, sanzionabili disciplinarmente.

Ritiene la scrivente Commissione che la documentazione prodotta dalla Procura federale, con particolare riferimento alla sua relazione ed alle ispezioni Covisoc, sia idonea a comprovare l'illegittimità dei comportamenti realizzati dal deferito.

Risulta, infatti, dall'ispezione effettuata dalla Covisoc in data 28.10.2009, che: non erano stati corrisposti stipendi ai tesserati per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2009 per un complessivo ammontare di € 224.657,00; solo nel mese di ottobre, benché non ancora contabilizzati, risultavano effettuati i pagamenti relativi al mese di luglio sulla base di due buste paga acquisite a campione; per il periodo da maggio a settembre 2009 risultavano debiti IRPEF per € 60.231,74, ENPALS per € 98.661,88 ed INPS per 5.794,37, nonché debiti nei confronti del Fondo Fine Carriera per € 12.974,00; risultavano inoltre un debito IVA pari a € 89.071,86 ed un debito IRAP pari a € 43.254,00 (di cui € 30.141,00 quale saldo annualità 2007/08 ed € 13.113,00 quale acconto annualità 2008/09), entrambi scaduti; emergevano debiti per rimborsi chilometrici - non assoggettati, quindi, ad oneri contributivi - per € 32.713,00, motivati dal fatto che gli atleti dovessero recarsi agli allenamenti presso impianti sportivi diversi da quelli della Società, asseritamente non idonei ad ospitare gli allenamenti di tutte le squadre; il rapporto R/I, calcolato nonostante la Società Canavese non avesse provveduto a fornire la documentazione necessaria, era pari a 0,580.

Dall'ispezione della Covisoc del 23.2.2010 risulta che: gli stipendi dei tesserati risultavano corrisposti fino al mese di ottobre 2009, pagati a mezzo di assegno il 1°.2.2010; i debiti della Società per le retribuzioni ammontavano quindi a € 198.766,00; mentre le ritenute IRPEF risultavano regolarmente versate in funzione delle retribuzioni corrisposte, emergevano un debito ENPALS (rateizzato) di € 96.167,00 di cui era stata pagata la rata di ottobre 2009 a gennaio 2010, un debito IVA di € 96.471,00, ed ancora imposte IRAP non versate per l'esercizio 2007/08 per € 30.141,00 e per € 12.033,00 per l'esercizio 2008/09; non risultava calcolato il parametro R/I, mentre quello P/A al 30.6.2009 era pari a 0,081 negativo; benché i soci avessero provveduto all'integrale copertura delle perdite risultanti dal bilancio chiuso al 30.6.2009, e quasi integralmente a quelle rilevate al bilancio semestrale provvisorio del 31.12.2009, permaneva *"... uno strutturale deficit economico e finanziario dovuto alla mancanza di ricavi della gestione caratteristica, sopperiti dai continui finanziamenti dei soci, in mancanza dei quali non sarebbe garantita la continuità aziendale neppure nel brevissimo periodo"*, tanto che la situazione contabile al 31.12.2009 evidenziava una perdita provvisoria di € 687.285,00, un patrimonio netto negativo di € 254.236,00 e debiti verso Istituti di credito per € 579.925,00; non risultava alcun contratto di sponsorizzazione per la stagione sportiva in corso; l'equilibrio economico-finanziario della Società era subordinato alle disponibilità finanziarie dei soci - e segnatamente del Signor Francesco Ferraris - a sopperire con continuità alle esigenze finanziarie della gestione ordinaria; emergevano elementi di criticità sulla persistenza della continuità aziendale, costituiti da una forte esposizione debitoria nei confronti dell'Erario (soprattutto per IVA), dal ritardo nell'incasso di alcuni crediti commerciali, dalla perdita in formazione per l'esercizio corrente e dalla mancanza di uno sponsor.

Nell'ispezione del 30.6.2010 la Co.Vi.So.C. ha inoltre constatato che: l'ultimo stipendio versato ai tesserati risultava quello di aprile 2010; emergeva un debito per i contributi ENPALS per il periodo ottobre 2009-maggio 2010 di € 125.120,59, e debiti IVA per € 96.294,00 ed IRAP per € 12.033,00; la Società non era in regola con il versamento di

imposte e contributi scaduti, anteriormente all'1.7.2011, per oltre € 510.000,00; il parametro R/I risultava pari a 0,517, mentre quello P/A era pari a 0,160; dalla situazione contabile emergeva una perdita di € 1.126.844,00 e da versamenti di soci in conto capitale per € 750.769,00.

Ed ancora: nel corso dell'ispezione del 21.12.2010, la Co.Vi.So.C. ha constatato che: gli emolumenti dei tesserati per maggio e giugno 2010 erano stati pagati (con assegni bancari addebitati su un conto corrente diverso da quello dedicato a tali pagamenti) a settembre 2010, mentre quelli di luglio, agosto e settembre 2010 erano stati pagati a novembre 2010; circa metà degli atleti tesserati per la Società, come si è rilevato dal Libro Unico del Lavoro, percepiva - oltre alle spettanze contrattuali - un'indennità di trasferta pari ad un terzo della retribuzione mensile; le ritenute IRPEF relative ai mesi da maggio a settembre erano state versate in ritardo e, a fronte di un debito di € 70.865,50 per contributi ENPALS, era stata versata (in ritardo) solo la minor somma di € 49.276,94; emergeva un debito complessivo per IVA di € 167.093,99, di cui € 24.257,35 quale residuo del debito per l'anno 2008, € 106.834,41 per l'anno 2009 e primo semestre 2010, e € 36.002,23 per il secondo semestre 2010; risultava inoltre un debito IRAP di € 25.619,85 quale residuo debito per l'anno 2007/08, e di € 13.113,00 quale residuo debito per l'anno 2008/09; il bilancio chiuso al 30.6.2010 evidenziava una perdita di € 1.188.407,00 e solo con i versamenti del socio Ferraris si poteva sopperire con continuità alle esigenze della compagine sociale; nella passività della stato patrimoniale risultava un Fondo Rischi per penalità pari a € 20.330,89, che gli ispettori ritenevano del tutto inadeguato.

Risulta, altresì, dall'ispezione del 27.5.2011 della Co.Vi.So.C., che il 3.3.2011 il Consiglio di amministrazione della Società aveva incaricato il Presidente Ferraris " *.. di porre in essere gli adempimenti resi improrogabili a causa dell'avvenuta erosione del patrimonio netto per la perdita di esercizio in corso di formazione, ivi compresa la convocazione urgente dell'assemblea*"; dall'esame del verbale del Collegio sindacale (composto da due membri, in quanto il terzo, dimissionario come anche i due supplenti, non era stato rimpiazzato) emergeva il mancato versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, nonché la totale erosione del capitale sociale; gli emolumenti dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 erano stati liquidati rispettivamente a marzo, aprile e maggio 2011, mentre non risultavano effettuati pagamenti delle mensilità da gennaio ad aprile 2011; i contributi ENPALS non risultavano pagati e permaneva un debito di € 93.669,49; le ritenute IRPEF operate per € 41.762, 17 non risultavano versate; sussisteva un debito IVA di complessivi € 211.248,45, di cui € 22.865 ,60 residuo dal debito per l'anno 2008 oggetto di rateazione da cui peraltro la Società ,era decaduta per ritardo nei pagamenti, € 76.961,16 per l'anno 2009, € 73.119,00 per l'anno 2010 ed € 38.302,69 per il periodo gennaio-aprile 2011; sussisteva inoltre un debito IRAP di complessivi € 42.879,84, di cui € 28.361,24 quale residuo debito per l'esercizio 2007/08 anch'esso oggetto di rateazione da cui la Società era decaduta per ritardi nei pagamenti, € 14.121,60 per l'esercizio 2008/09 ed € 397,00 per il periodo 2009/10; il rapporto RII al 31.12.2010 era pari a 0,387 con un'eccedenza pari a € 1.151.753,00, che tuttavia non teneva conto delle sanzioni ed interessi relativi al debito fiscale e previdenziale che, se calcolato, avrebbe portato ad un rapporto RII pari a 0,359 con un'eccedenza di indebitamento pari a € 1.257.527,00; il rapporto P/A risultava pari a -0,401, con un'eccedenza di indebitamento pari a € 522.671; era presente un Fondo Rischi per penalità di € 105.774,0 ritenuto dagli Ispettori, peraltro,

sottostimato rispetto al complessivo ammontare delle imposte non corrisposte; al momento della verifica la Società era priva di contratti di sponsorizzazione e la situazione contabile aggiornata al 26.5.2011 faceva emergere una perdita in corso di formazione pari a € 848.209,00 ed un patrimonio negativo di € 566.456,00; il Collegio sindacale aveva rilevato restituzioni a favore del socio Francesco Ferraris per € 34.007,00 e ne aveva chiesto l'immediata restituzione; la Società si trovava nelle condizioni di cui all'art. 2482 ter cc.

Circa la situazione economica e patrimoniale, risulta dall'esame dei bilanci ufficiali della Società, al 30 giugno 2010 al 30 giugno 2011 ed al 30/6/2012 che il sodalizio ha sempre chiuso gli esercizi con pesanti perdite (euro 1.188.407,00 nel 2010, coperta solo parzialmente dal deferito, quale socio finanziatore; euro 1.342.744,00 nel 2011 ed euro 164.039,00 nel 2012) a causa di un profondo e strutturale squilibrio economico nel rapporto costi/ricavi; la Società, infatti, ha sempre realizzato un valore della produzione insufficiente a coprire i costi d'esercizio, cui il socio finanziatore, l'odierno deferito, ha solo parzialmente sopperito.

I dati contabili hanno evidenziato che la Società, ormai da almeno un paio di anni prima del fallimento, se non addirittura dal 2009, era incapace di generare la liquidità necessaria a sostenere le esigenze di cassa.

Il deficit patrimoniale strutturale è stato solo parzialmente colmato dagli interventi del deferito, il cui apporto è risultato determinante per garantire, seppur per pochi anni, la continuità aziendale.

E proprio da quanto sopra si evince una cronica incapacità di generare cassa per far fronte alle esigenze finanziarie contingenti, conseguenza diretta di una gestione caratteristica deficitaria a causa di uno strutturale squilibrio tra costi e ricavi, nonché la necessità di un costante e consistente apporto di mezzi freschi da parte della proprietà per garantire la continuità aziendale e colmare il deficit patrimoniale che di anno in anno era generato dalla gestione economica.

Si osservi, inoltre, che agli atti risultano altresì numerose sanzioni disciplinari irrogate al deferito ed alla Società per pregresse violazioni principalmente agli obblighi economici previsti dalle vigenti norme federali.

Tali circostanze, oltre a risultare per tabulas, non sono state contestate e possono quindi considerarsi comprovate.

Ciò rilevato, osserva la Commissione che l'art. 21, commi 2, e 3 delle NOIF prevede che: *“Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16.*

*Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.”*

Peraltro, come affermato dalla Corte di giustizia federale nel parere interpretativo (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), la preclusione di cui all'articolo 21, comma 3, delle NOIF non può essere ritenuta automatica nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della Società sportiva di cui si è amministratori e la stessa preclusione presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore. Inoltre, in conformità al medesimo parere, va considerato che, nell'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, non vi

è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza di comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. È del resto palese l'intento del legislatore federale di punire la colposa gestione ed amministrazione delle Società calcistiche che possa condurre a dissesti finanziari e al fallimento, indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che, come nel caso in esame, può del tutto mancare, o anche in presenza di un impegno personale nel tentativo di ripianare il dissesto provocato anche con patrimoni personali, come nella specie.

Orbene, sulla base di detti principi di diritto, va considerato che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie l'incolpato, in ragione delle sue specifiche cariche e competenze, ha svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento della Società, contribuendo, con i propri comportamenti, (molti dei quali definitivamente accertati nell'ambito di precedenti giudizi disciplinari), alla cattiva gestione della stessa, (e ciò indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che nella specie non è peraltro dato rinvenire), causando prima la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza nella stagione 2011/12, caratterizzata da una totale inattività sportiva della Società e poi il fallimento; il tutto, senza rispettare i principi di corretta gestione della Società anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, operando in modo tale che la Società non fosse in grado di sostenersi senza il suo fondamentale apporto finanziario, venuto meno il quale il sodalizio è fallito.

Se ne ricavano, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a ritenere provata la responsabilità disciplinare del deferito per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C.

Va infine osservato che si ritiene congrua la sanzione indicata in dispositivo che tiene conto anche del documentato sforzo del deferito nel tentativo, risultato vano, di ripianare il disavanzo societario con capitali propri.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere al deferito Francesco Ferraris l'inibizione per anni 4 (quattro) oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

**(291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori) - (nota n. 5265/565 pf13-14 SP/blp del 24.3.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale,  
vista l'istanza di sospensione del procedimento presentata dal difensore del Sig. Fiorini, in attesa dell'esito di altro procedimento nei confronti del proprio assistito, asseritamente in fase di indagini presso la Procura federale;  
ritenuto che il rappresentante della Procura federale si è opposto, sostenendo la irrivalenza della suddetta istanza, non essendo pendente avanti la Commissione disciplinare nazionale alcun ulteriore procedimento nei confronti del Fiorini;  
rilevato che non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione del procedimento;  
rigetta l'istanza.

Vista l'ulteriore istanza di differimento presentata dal Sig. Fiorini;  
 preso atto che il rappresentante della Procura federale si é rimesso alle valutazioni di questa Commissione disciplinare;  
 ritenutane l'opportunità, rinvia alla riunione del 22 maggio 2014 ore 15.

**(288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA CANONICO (Presidente della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD) - (nota n. 5225/303 pf13-14 AM/ma del 21.3.2014).**

Trattasi della gara AS Bisceglie 1913 Don Uva APD – Mariano Keller, disputata il 3 novembre 2013 nell'ambito del Campionato Nazionale Serie D Girone H, LND – Divisione Interregionale.

L'arbitro della gara, a mezzo di supplemento di rapporto, attestava che, in occasione dell'annullamento di una rete a favore della AS Bisceglie 1913 Don Uva APD e della contestuale espulsione del calciatore Riccardo Lattanzio, i sostenitori della suddetta squadra lanciavano in campo soprattutto nella zona limitrofa all'assistente arbitrale n. 2, a nome Valerio Collocola, bottiglie, sassi e due fumogeni, intonando sino al termine della gara cori offensivi. Inoltre, una volta terminata la gara, circa 60/70 di costoro con fare minaccioso sostavano innanzi il cancello d'uscita degli spogliatoi, sicché la terna arbitrale, dopo circa un'ora di attesa, era costretta ad abbandonare l'impianto da una porta secondaria e raggiungeva l'aeroporto di Bari sotto scorta. Prima che ciò accadesse, appena la terna arbitrale era rientrata nello spogliatoio di competenza, una persona, che si definiva presidente della AS Bisceglie 1913 Don Uva APD e che come tale veniva riconosciuto dai presenti nella persona di Nicola Canonico, iniziava ad inveire contro gli arbitri, minacciandoli ripetutamente e poi, preso da un attacco di rabbia, sfondava a calci la porta di detto spogliatoio, facendo crollare l'intonaco e le mattonelle ivi esistenti e, una volta dentro, si dirigeva contro l'assistente Collocola, che non riusciva a raggiungere fisicamente per l'intervento dei suoi collaboratori.

L'assistente arbitrale n. 2, da parte sua, refertava che, a seguito del goal annullato alla AS Bisceglie, gli venivano lanciate contro pietre che non lo colpivano e che, a fine gara, il presidente del Bisceglie Sig. Canonico, dopo aver sfondato la porta dello spogliatoio a calci, gli lanciava contro una piccola bottiglia d'acqua, che lo raggiungeva ad una gamba, senza conseguenze.

Il Giudice Sportivo, sulla scorta di tali elementi, con decisione pubblicata sul CU n. 47 del 6 novembre 2013, infiggeva alla AS Bisceglie 1913 Don Uva APD la squalifica del campo di giuoco per due gare effettive con decorrenza immediata in campo neutro a porte chiuse e l'ammenda di € 3.000,00; ne squalificava l'allenatore Giancarlo Favarin ed il calciatore Riccardo Lattanzio rispettivamente per due ed otto gare; non assumeva alcun provvedimento nei confronti del presidente della Società, in quanto al momento della suddetta decisione la persona non era stata esattamente identificata.

La AS Bisceglie 1913 Don Uva APD, con atto a firma del presidente Nicola Canonico, proponeva appello, che la CGF, con decisione pubblicata sul CU n. 182/CGF del 22 gennaio 2014, rigettava, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla Procura federale in relazione alla condotta del presunto presidente della Società, per l'appunto il Nicola Canonico, per come era stato individuato nel referto arbitrale.

L'Organo inquirente, istruito il procedimento, sentito il Canonico, che, pur negando di aver assunto atteggiamenti aggressivi e/o minacciosi nei confronti della terna arbitrale, aveva comunque ammesso di essersi recato nello spogliatoio degli arbitri per discutere animatamente dell'annullamento di un goal regolare e rilevato che il fatto non era stato smentito neppure dalla AS Bisceglie 1913 Don Uva APD, la quale, nel proporre reclamo alla CGF, si era limitata a censurare l'eccessività delle sanzioni subite, con atto del 21 marzo 2014 deferiva a questa CDN il Sig. Nicola Canonico, nella qualità di presidente della AS Bisceglie 1913 Don Uva APD, a cui contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, in quanto, nelle circostanze di tempo e di luogo risultanti dagli atti, aveva assunto un atteggiamento violento, ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna arbitrale, rivolgendole reiterate espressioni di contenuto ingiurioso e minaccioso, colpendo con calci e pugni la porta d'ingresso allo spogliatoio arbitrale, lanciando una bottiglietta vuota all'indirizzo di un assistente dell'arbitro, che attingeva ad una gamba e che tentava di aggredire, senza riuscirvi.

Si dava atto che la Società, pur essendo sussistente la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante, non veniva in questa circostanza deferita perché già raggiunta per i medesimi fatti dalle sanzioni del GS. All'inizio della riunione odierna il Sig. Nicola Canonico, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Nicola Canonico, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Nicola Canonico, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Signor Nicola Canonico.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

**(283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO D'AGOSTINO, MARIA INES JUDIT GARCIA RAFFETTO e ANTONIO SERENA (Fallimento Società Giulianova Calcio Srl) - (nota n. 5148/18 pf13-14 AM/ma del 19.3.2014).**

## Il deferimento

Con nota del 19 marzo 2014 il Procuratore federale Vicario Avv. Alfredo Mensitieri, ha deferito a codesta Commissione i Signori:

*"1) il Signor Dario D'Agostino, Consigliere di Amministrazione dal 14.1.2008, Amministratore Delegato dal 21.2.2009 e Presidente del C.d.A. del Giulianova Calcio Srl dal 23.12.2009 alla data del fallimento, nonché amministratore Unico dal 30.6.2010 e socio della Fattoria Cerrano Srl, a sua volta socio unico del Giulianova Calcio s.,r.l., dal 5.7.2010 sino alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C., per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale, la mancata iscrizione al campionato professionistica di competenza ed il conseguente fallimento del Giulianova Calcio s.,r.l., per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.1, A.2, A.3, B.4, B.5, C.1, C.2, C.3, C. 4, C.5, D.1, D.2, D.3, D.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 e F.1;*

*2) la Signora Maria Ines Judit Garcia Raffetto, Consigliere di Amministrazione della Società Giulianova Calcio Srl dal 23.12.2009 alla data del Fallimento, per la violazione dell'art.1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito, alla mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale, la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza ed il conseguente fallimento della Società Giulianova Calcio Srl, avallando, senza essersi mai dissociata, gli atti di gestione del Presidente e, per le condotte specificatamente descritte nella part motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.2, A.3, B.4, B.5, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.3, D.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 e F.2;*

*3) il Signor Antonio Serena, Consigliere di Amministrazione della Società Giulianova Calcio Srl dal 21.2.2009 al 21.11.2011, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, alla mala gestio che ne ha determinato il dissesto economico-patrimoniale ed il conseguente fallimento della Società Giulianova Calcio Srl, avallando, senza essersi mai dissociato, gli atti di gestione del Presidente, per le condotte specificatamente descritte nelle parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.1, A.2, A.3. B.4, B.5, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 e F.3.*

- A sostegno del deferimento, la Procura esponeva di aver promosso l'indagine avendo appreso la notizia della sentenza dichiarativa del fallimento della Società Giulianova Calcio emessa dal Tribunale di Teramo il 4.12.2012, dopo che dal giugno 2009 era stato emesso il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori ai sensi dell'art. 182 bis L.F., e di avere rilevato che il Presidente Federale aveva deliberato la revoca dell'affiliazione con C.U. n. 72/A dell'11.9.2013. Narrava che nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12 Giulianova Calcio Srl aveva partecipato al campionato di Lega Pro, Seconda Divisione (Girone B), non iscrivendosi al campionato successivo così che il Presidente Federale aveva deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori (C.U. n. 30/A del 23.7.,2012). Nella prima stagione sportiva il Signor D'Agostino risultava Presidente del



C.d.A. (dal 23.12.2009 e sino al fallimento, essendo stato prima semplice consigliere dal 14.1.2008 e amministratore delegato dal 21.2.2009), la Signora Garcia Raffetto era consigliere di amministrazione (dal 23.12.2009 al fallimento) unitamente al Signor Serena (dal 21.9.2009 al 21.11.2011), che però aveva acquisito per delega i poteri di ordinaria amministrazione per due mesi e 15 giorni in seguito ad un'inibizione che aveva colpito il Presidente; nella seconda stagione sportiva fermi i ruoli di amministratori come descritti, il Signor Serena con verbale del 15.6.2011 acquisiva la rappresentanza legale di firma per tutti gli atti verso la F.I.G.C., la Lega Pro e le altre componenti sportive e che, avendo rassegnato le dimissioni da consigliere dal 21.11.2011 divenendo collaboratore di segreteria del sodalizio, la Signora Garcia Raffetto acquisiva i dedotti poteri di rappresentanza della Società dal 26.11.2011. Riferiva che il capitale sociale del Giulianova Calcio Srl era integralmente detenuto dalla Fattoria Cerrano Srl, socio unico dal 5.7.2010 al fallimento. Tale Società era partecipata da tale Signora Fatima Camiglioni, detentrica del 54% delle quote, dal Signor D'Agostino, detentore del 15,33% delle quote e Amministratore Unico dal 30.6.2010 e dalle Signore Giuliana e Alessandra D'Agostino, entrambe titolari del 15,33% delle restanti quote. Asseriva che la Società calcistica aveva chiuso il bilancio al 30.6.2009 con una perdita di € 187.940,00=, presentando il 31.1.2009 all'Agenzia delle Entrate una proposta di transazione fiscale per il pagamento a stralcio della somma di € 1.025.000,00= in 144 rate mensili garantite da ipoteca di primo grado su beni immobili di terzi e che, visto l'accoglimento, aveva anche presentato un più ampio accordo di ristrutturazione del debito in data 15.5.2009 che era stato sottoscritto dall'82% del ceto creditorio ed omologato dal locale Tribunale con decreto del 30.6.2009. Nel frattempo i soci avevano versato fondi alle case sociali per ripianare le perdite, anche se il Collegio sindacale aveva evidenziato numerose irregolarità in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali e previdenziali, invitando gli amministratori ad adottare opportuni provvedimenti atteso che il rapporto P/A presentava una carenza patrimoniale ammontante € 57.775,00=. Anche il bilancio chiuso al 30.6.2010 presentava una perdita di esercizio di € 262.937,00= ed ancora una volta il Collegio Sindacale aveva rilevato numerose violazioni in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali previdenziali, invitando gli amministratori a migliorare il rapporto P/A che presentava una carenza patrimoniale di € 164.872,00=. Anche il bilancio chiuso al 30.6.2011 presentava una perdita di esercizio di € 626.685,00= co un patrimonio netto negativo per € 309.850,00=, facendo ricadere la Società nella fattispecie di cui all'art. 2482 ter c.c.. Il Collegio Sindacale aveva ancora riscontrato numerose violazioni in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali previdenziali, ed aveva invitato gli amministratori a regolarizzare i versamenti Iva omessi ed a adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la continuità aziendale ed a reintegrare il capitale a norma di legge e dotare la Società di risorse liquide (si dimisero poi il 10.3.2012 in sede di approvazione di tale bilancio, l'ultimo approvato). Anche la situazione contabile al 31.12.2001, come figurata il 26.4.2012 alla Co.Vi.So.C. confermava altra rilevante perdita (di € 436.594,00=) in corso di formazione e lo steso patrimonio netto negativo, trovando conferma la cronica incapacità della Società a generare flussi di reddito e flussi di cassa idonei a consentire la continuità aziendale senza l'apporto della proprietà. Nel deferimento la Procura federale riferiva poi gli esiti di quattro verifiche della Co.Vi.So.C., la prima risalente al 28.12.2010 e l'ultima al 26.4.2012, di cui si è detto) dalle quali emergeva la mancata contabilizzazione delle scritture relative alle

perdite maturate al 30.6.2010, la segnalazione formale di una perdita inferiore a quella reale così che la stessa risultava in parte ripianata dai versamenti soci, l'esistenza di numerosi rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, la sussistenza di un debito Iva di € 132.053,52= relativo all'anno 2009 e di € 122.594,00= relativo all'anno 2010 (D.1); la seconda risalente al 27.5.2011 nella quale trovavano ulteriori difformità tra le scritture contabili e le risultanze dei documenti esibiti, l'esistenza di numerosi rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, la presenza di una cartella esattoriale per le rate Enpals scadute e non pagate, i tre debiti Iva risultavano pagati in ritardo per il solo capitale senza sanzioni ed interessi, si evidenziava un'eccedenza di indebitamento di € 1.287.411,00= al 30.12.2010, nel bilancio di esercizio al 30.6.2010 non erano rilevate per competenza le imposte Irap d'esercizio definite nel modello per € 37.380,00=, estraneo alla contabilità, ed esistevano eccessivi costi relativi a rimborsi ed indennità di trasferta per circa € 203.000,00= \1circa (D.2); la terza risalente al 25.11.2011 nella quale si rilevava l'inadeguatezza della struttura amministrativa e dell'impianto contabile, la non esibizione del libro del Collegio Sindacale, l'esistenza di numerose rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, un debito verso l'erario di € 1.435.960,15= al 30.9.2011 e verso gli enti previdenziali si € 474.241,61=, i vari debiti Iva annuali, un'eccedenza di indebitamento di € 1.102.441,00= al 31.3.2011 ed un versamento soci in conto futuro aumento del capitale sociale di € 250.380,00= (D.3); la quarta risalente al 26.4.2012 nella quale rilevava che il consigliere dimesso non era stato sostituito e pertanto gli amministratori erano in numero inferiore a quello statutari, il Collegio sindacale si era dimesso in data 10.3.2012 senza che fosse sostituito, l'esistenza di numerose rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, un'eccedenza di indebitamento di € 1.916.678,00=, l'omissione della determinazione assembleare in ordine alla perdita di esercizio di € 629.685,00= maturata al 30.6.2011, un patrimonio netto negativo di € 301.676,00=, la permanenza dello stato di cui all'art. 2482 ter c.c., l'esistenza di debiti verso l'erario di € 1.572.322,00= verso gli istituti previdenziali di € 460.757,00=, una perdita di esercizio in corso di formazione di € 436.594,00=, l'inadempienza alla transazione fiscale che era stata raggiunta (D.4).

Nel prosieguo l'atto di deferimento richiama gli esiti di ben cinque procedimenti disciplinari sempre decisi dalla Commissione quivi adita (il primo risultante dal C.U. n. 63 del 7.3.2011 e l'ultimo risultante dal C.U. n. 6 del 19.7.2012) conclusisi con sanzioni (di inibizione, penalizzazione, ammende) spesso per violazioni regolamentari attinenti la sfera amministrativa, contabile, finanziaria a carico di amministratori e del Presidente del Collegio Sindacale della Società calcistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS (E.1: mancata attestazione di versamento di ritenute Irpef e contributi Enpals nei termini, produzione di attestazione non veritiera sul pagamento di taluni emolumenti ai propri tesserati; E.2: mancato pagamento di emolumenti a tesserati, omesso versamento ritenute Irpef e contributi Enpals, sottoscrizione di dichiarazione mendace sull'avvenuto pagamento di taluni emolumenti a propri tesserati; E.3: doglianze dell'ex direttore sportivo nei confronti della Società per presunta inadempienza a scrittura privata non depositata per prestazioni sportive; E.4: mancata attestazione di pagamento di emolumenti dovuti ai propri tesserati e mancata attestazione di versamenti di ritenute Irpef e contributi Enpals, produzione di certificazione mendace sull'intervenuto pagamento delle suddette somme; E.5: mancato

adempimento entro il termine di 30 giorni dell'obbligo di corresponsione di somme così come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro nella riunione del 14.10.2011). La Procura federale ha allegato al deferimento la relazione di indagine, corredata da numerosi documenti illustrativi.

### **Le difese dei deferiti.**

Nei termini concessi non risultano pervenute memorie difensive.

### **Il patteggiamento**

All'inizio della riunione odierna il Sig. Antonio Serena, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Serena, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Serena, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Signor Antonio Serena.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che alla data odierna non risulta pervenuta la ricevuta della Raccomandata a/r contenente la notifica dell’atto di convocazione alla riunione odierna, relativamente alla posizione del Sig. Dario D’Agostino, rinvia la discussione del procedimento alla data del 3 luglio 2014 ore 15.

Quanto alla posizione della Sig.ra Maria Ines Judit Garcia Raffetto, la Commissione disciplinare nazionale rimette gli atti alla Procura federale per il rinnovo della notifica del deferimento.